

Gentile Signora
Karin Keller-Sutter
Consigliera Federale
Dipartimento federale delle finanze DFF
Palazzo Federale
3003 Berna

vernehmlassungen@sif.admin.ch

Vezia, 28 novembre 2023

**Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG)
Osservazioni in merito alla procedura di consultazione 2022/81**

Gentili Signore, Egregi Signori,

Quale Federazione Ticinese delle Associazioni Fiduciarie ci permettiamo di sottoporvi le nostre seguenti considerazioni.

Creazione di uno status di consulente ai sensi della LRD e di un regime speciale per la professione di avvocato assoggettato alla LLCA

La FTAF è di principio favorevole all'assoggettamento proposto dal Consiglio federale di consulenti, avvocati e notai.

Al fine di evitare la creazione di oneri amministrativi inutili sui fiduciari commercialisti e immobiliari oltre a contenere l'aggravio burocratico per l'amministrazione pubblica, in particolare laddove si creerebbe un obbligo di verifica ridondante, si ritiene che debba in ogni caso essere limitato il campo di applicazione del nuovo art. 2 cpv. 1 lett. c) 3bis e 3ter. In particolare, si propone di stralciare da tale disposizione le seguenti attività:

lett. c) La gestione o l'amministrazione di una società, una fondazione o un trust
(eccetto le società con uno o più conti all'estero in giurisdizioni opache)

Questo stralcio si giustifica sulla base dei motivi seguenti:

- L'attività di trustee è stata assoggettata ad un regime di vigilanza sulla base della LISFI. Si osserva che la fattispecie in questione riguarda invece qualsiasi attività di sostegno in ambito giuridico o contabile. Semplici attività di consulenza fiscale e tenuta della contabilità di una società potrebbero pertanto rientrare nell'ambito di attività soggette alla LRD. Ritenuto come non sussiste, obiettivamente, alcun rischio di riciclaggio in relazione a tali attività, si propone di stralciare la disposizione in questione. In particolare, le attività di amministrazione di società operative, senza mandato fiduciario devono essere escluse dalle attività assoggettate alla LRD.

lett. a) La vendita o l'acquisto di un fondo

- È utile, ai fini della prevenzione del rischio di riciclaggio, l'assoggettamento dei notai, presso cui transitano gli averi delle transazioni immobiliari. Non si capisce, invece, quale sia il rischio di un'attività di supporto in ambito giuridico o contabile in relazione alla vendita o all'acquisto di un fondo. Ad esempio, un'attività di supporto in ambito fiscale, per stabilire la tassa sugli utili immobiliari, non presenta alcun rischio, nemmeno potenziale, di riciclaggio. Nemmeno presenta dei rischi un'attività di valutazione contabile e finanziaria di un immobile prodromica alla sua vendita, oppure un supporto di natura commerciale nell'individuare potenziali clienti di un fondo.

lett. e) La vendita o l'acquisto di società operative

- Le consulenze in ambito giuridico/contabile in relazione alla vendita o all'acquisto di società operative non presentano alcun rischio di riciclaggio. Può trattarsi di operazioni di consulenza aziendale straordinaria, legate ad esempio alla vendita di una piccola/media impresa in relazione a un management buyout. Ancora, può trattarsi, sul versante degli acquirenti, di un'attività di due diligence contabile in relazione ad una determinata società target. Oppure, può trattarsi di una consulenza in ambito fiscale sulle conseguenze tributarie, sul versante degli acquirenti e/o dei venditori, in relazione a una compravendita societaria. Non si intravede alcun rischio di riciclaggio.

Istituzione di un registro federale degli aventi economicamente diritto

La FTAF è di principio contraria, per le ragioni che seguono, all'istituzione di un simile registro.

Tale proposta risulta superflua per le seguenti ragioni:

- È già prevista presso le società la tenuta di un Registro Azionisti e di un Registro Beneficiari Economici sulla base dell'art. 697 I CO;
- Gli intermediari finanziari svizzeri (banche, gestori patrimoniali, trustee, ecc.) già richiedono i dati completi dei beneficiari economici per ogni tipo di relazione;
- Per le società estere i corrispondenti esteri già richiedono i dati completi dei beneficiari economici;
- Le società estere gestite in Svizzera da un intermediario finanziario sono già soggette a obblighi antiriciclaggio secondo specifiche procedure KYC stabilite dalla LRD;
- Gli intermediari finanziari sono diventati molto sensibili e molto accorti a problematiche antiriciclaggio;
- Gli stati che hanno adottato il registro pubblico non hanno per nulla risolto il problema del riciclaggio e dell'infiltrazione della criminalità organizzata nelle persone giuridiche. Basta pensare al fenomeno degli azionisti fiduciari o, meglio, prestanome che si intestano azioni e beni e si fanno iscrivere nei registri. Il fenomeno dei prestanome è estremamente diffuso in paesi come l'Italia o il Regno Unito. Questo dimostra che il registro non è la soluzione. I prestanome possono essere soggetti insospettabili residenti all'estero e quindi senza obblighi fiscali in Svizzera (no imposta sulla sostanza).

Di conseguenza, l'attuale sistema del registro dei beneficiari economici delle società anonime appare sufficiente per le finalità perseguite. Vanno per contro controllate ad esempio società svizzere o gestite in Svizzera che aprono conti all'estero in paesi poco severi, per aggirare i controlli antiriciclaggio vigenti in Svizzera. Sottoponendo i consulenti, limitatamente a simili casi specifici, agli obblighi degli intermediari si risolverebbe il problema.

L'edizione della proposta di introduzione di un registro sarebbe inoltre dannosa per le seguenti ragioni:

- L'adozione di un registro centrale comporterebbe ulteriori oneri amministrativi per le persone giuridiche;
- La creazione di un registro centrale potrebbe avere un impatto negativo sulla competitività della piazza finanziaria svizzera a fronte di un sistema ancora non omogeneo a livello europeo e internazionale;
- Si corre il rischio che la piazza finanziaria perda ancora un pezzo importante della sua attrattiva e che si punti a costituire società all'estero invece che in Svizzera, con consulenti svizzeri. Va invece favorita la costituzione di società in Svizzera;
- L'adozione di un registro centrale potrebbe presentare rischi di sicurezza informatica e di accesso non autorizzato alle informazioni sensibili degli aventi economicamente diritto. Il registro potrebbe infatti diventare un obiettivo per gli attacchi informatici o il furto di dati sensibili;
- La possibilità indiscriminata di accedere al registro potrebbe agevolare dei tentativi di estorsione o delle frodi nei confronti degli aventi economicamente diritto;
- Si pongono inoltre dei quesiti in merito alla protezione dei dati contenuti nel registro centrale, non appare scontato che il trattamento di tali dati e la loro divulgazione sia compatibile con la nuova LPD. Peraltro, anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 22 novembre 2022 (Sentenza - 22/11/2022 - Luxembourg Business Registers Causa C-37/20, cause riunite C-37/20, C-601/20), si è espressa negativamente rispetto all'imposizione di un registro centrale europeo degli aventi diritto liberamente accessibile, in quanto costituisce un'ingerenza grave nei diritti fondamentali dell'EU in materia di tutela della vita privata e dei dati personali e le finalità della lotta contro il riciclaggio non prevalgono. Il fatto di restringere l'accesso a persone o organizzazioni che dimostrino un legittimo interesse pone altresì dei quesiti, in quanto il concetto stesso del legittimo interesse si presta difficilmente ad una definizione giuridica e quand'anche provvisto di una definizione, resta difficile da attuare e potrebbe dar luogo a decisioni arbitrarie;
- Per effetto della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea occorrerà quindi fare marcia indietro con riferimento alla disposizione della quarta direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea (UE 2015/849) che aveva imposto a tutti gli Stati membri di tenere un registro centrale degli aventi economicamente diritto di persone giuridiche e altri costrutti giuridici accessibile al pubblico. Lo standard europeo dovrà essere rivisto, con la conseguenza che non si giustifica, a questo stadio, l'adozione del registro pubblico sulla base delle giustificazioni prospettate dal Consiglio federale di adeguare l'ordinamento svizzero agli standard internazionali;

- L'adozione di un registro centrale potrebbe rendere più facile per gli Stati richiedere informazioni sugli aventi economicamente diritto a fini politici o persecutori. Questo potrebbe portare a rischi come richieste abusive o non giustificate da parte di governi o autorità straniere, possibili abusi delle informazioni raccolte sulle persone coinvolte e possibile utilizzo delle informazioni per scopi di repressione politica o discriminazione;
- Oggi la Svizzera è vista come un porto sicuro per persone perseguitate da vari regimi e che in Svizzera trovano rifugio. Il registro metterebbe le persone in pericolo;
- Le esperienze di Stati esteri non sono particolarmente rallegranti. I maggiori successi sono ottenuti dai giornalisti con inchieste giornalistiche.

Modalità di accesso (al registro)

In ogni caso, anche a prescindere dalla contrarietà dell'istituzione di un registro pubblico, vengono criticate le modalità di accesso a questo registro previste dalla proposta per i seguenti motivi:

- L'accesso a tali dati sarebbe indiscriminato e di facilissimo accesso a praticamente chiunque;
- È impossibile disciplinare la facoltà di accesso al registro e controllarne gli accessi, il rischio è che l'accesso diventi generalizzato;
- Le informazioni che sono custodite presso banche, intermediari finanziari e società sono già accessibili ad autorità penali e civili sia svizzere che estere tramite rogatoria. In futuro non vi sarà un tribunale che potrà decidere sulla validità della richiesta e questo potrebbe rappresentare un grosso rischio per l'immagine del nostro paese quale paese sicuro e con la certezza del diritto;
- L'accesso praticamente generalizzato al registro vanifica uno degli atout della Svizzera che è la riservatezza nei confronti delle persone e dei loro patrimoni, con forte perdita di attrattività del paese e della piazza finanziaria nei confronti dei grandi patrimoni.

Di conseguenza, nella (non auspicata) ipotesi in cui venga introdotto un registro centrale dei beneficiari effettivi, **il suo accesso dovrebbe essere limitato alle autorità penali e civili svizzere.**

Le autorità estere dovrebbero continuare a rivolgersi ad un tribunale tramite rogatoria. Anche alle autorità fiscali svizzere dovrebbe essere proibito l'accesso, in caso contrario perderebbe di senso il segreto bancario svizzero, poiché le autorità fiscali non potrebbero ottenere dati dalla banca sugli aventi economicamente diritto di una determinata relazione mediante formulario A, o sui detentori del controllo di una società operativa mediante formulario K, rispettivamente sui beneficiari o sulla persona chiave di una relazione detenuta da un trust mediante il formulario K, mentre questi dati sarebbero direttamente accessibili per le autorità fiscali svizzere presso questo nuovo registro pubblico.

Contenuto (del registro)

Infine, ed in terzo luogo, nella (ancora meno auspicata) ipotesi in cui venga dato seguito alla proposta di istituire un registro pubblico e ne venga mantenuto un accesso esteso nei termini della proposta in discussione, si pone la questione della definizione del contenuto, il più possibile accurato e dettagliato, dei dati riportati, e ciò allo scopo di evitare di suscitare, nell'ampia cerchia di soggetti cui tali dati sono potenzialmente accessibili, impressioni erranee o fuorvianti.

Ringraziandovi già sin d'ora per l'attenzione concessa, ci è gradita l'attenzione per porgevi i nostri più cordiali saluti.

Kevin Kaufmann

Cristina Maderni

Commissione leggi
F.T.A.F.

Presidente
F.T.A.F.